

TI_GERICHTE 11.1997.41 vom 14. März 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-03-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.41

FR: TI_GERICHTE 11.1997.41 du 14 mars 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1997.41 del 14 marzo 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Una causa di stato diviene, con la morte di un coniuge, senza oggetto. Ciò vale anche se la pronuncia del divorzio è già stata emessa, ma non è ancora passata in giudicato. Le misure provvisorie, adottate per la durata della causa, decadono da sé al momento in cui il processo diventa privo d'oggetto (Spühler/ Frei-Maurer, Berner Kommentar, n. 37 ad art. 143, note 53, 67 e 75 ad art. 145; Michel Czitron, Die vorsorglichen Massnahmen während des Scheidungsprozesses, tesi, San Gallo 1995, pag. 28 seg.), ma solo con effetto dal momento in cui vengono meno, non con effetto ex tunc (H ausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 29 ad art. 187 CC). Ciò premesso, occorre esaminare se il 12 novembre 1996 si giustificasse la revoca della separazione dei beni.

E. 2

Il Pretore ha pronunciato la separazione dei beni inaudita parte, il 9 novembre 1995, ritenendo che l'azione di merito avrebbe condotto quasi certamente al divorzio e che nella fattispecie erano dati i presupposti dell'art. 185 cpv. 2 n. 2 e 3 CC, poiché la moglie, limitando la disponibilità del marito al prelievo di fr. 1'000.– mensili dai conti bancari, metteva in pericolo le sue attività economiche. Egli ha considerato inoltre che qualora la moglie dovesse reputare pregiudicate le proprie aspettative a dipendenza della liquidazione dei rapporti patrimoniali, avrebbe sempre potuto postulare il blocco di determinati beni. Nel decreto impugnato, con cui ha confermato il giudizio supercautelare del 15 novembre 1996, il Pretore ha revocato invece la separazione dei beni sottolineando come il marito avesse manifestamente abusato dei suoi diritti, svuotando il conto " _____ " presso la Banca _____ di _____ sul quale erano depositati 50-60 milioni di franchi. Così facendo, egli aveva pregiudicato i diritti patrimoniali della moglie in vista della liquidazione dei rapporti matrimoniali. Il ripristino del regime anteriore (la comunione dei beni) era quindi giustificato, anche perché in tal modo la moglie poteva, a tutela delle sue pretese, far iscrivere nel registro fondiario germanico la costituzione della proprietà comune.

E. 3

L'appellante contesta la revoca della separazione di beni, sostenendo che in concreto non sarebbero adempiuti i requisiti dell'art. 187 cpv. 2 CC, in particolare non sarebbero venuti a cadere i motivi che avevano giustificato la pronuncia della separazione dei beni, e che l'avvenuta estinzione del conto " _____ " era circostanza già nota al momento dell'adozione del primo decreto supercautelare (9 novembre 1995). Egli adduce inoltre che,

in pendenza di una causa di divorzio, il ripristino del regime precedente sarebbe oltremodo raro e presupporrebbe la riconciliazione dei coniugi, esclusa nella fattispecie. Oltre a ciò, la moglie continuerebbe a impedire una regolare amministrazione del patrimonio, rendendo finanche impossibile corrisponderle il contributo alimentare mensile.

E. 4

Contrariamente a quanto pretende l'appellante, una revoca della separazione dei beni decretata in via provvisoria sulla base dell'art. 145 cpv. 2 CC è possibile. Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio ordinario acquisisce bensì forza di giudicato (formelle Rechtskraft), nel senso che di per sé è definitivo, ma non autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft), sicché il giudice può statuire nuovamente sulla medesima fattispecie (H ausheer/ Reusser/ Geiser, op. cit., n. 19 ad art. 187; Kocher, op. cit., pag. 80). A tal fine è sufficiente che le circostanze si siano modificate in maniera apprezzabile oppure che la decisione anteriore appaia fondata su uno stato di fatto incompleto o inesatto (DTF 116 II 24 consid. 1b in materia di protezione dell'unione coniugale; Honsell/Vogt/Geiser, op. cit., n. 10 ad art. 187; H ausheer/ Reusser/ Geiser, op. cit., n. 19 e 26 ad art. 187). La questione è di sapere se nella fattispecie si ravvisassero condizioni del genere.

E. 5

Il giudice può pronunciare la separazione dei beni sulla base dell'art. 176 cpv. 1 CC, in caso di sospensione della comunione domestica, se la personalità del coniuge, la sua sicurezza materiale o il bene della famiglia sono messi in pericolo dalla vita in comune (DTF 116 II 28 consid. 4). Il Pretore ha decretato a suo tempo la separazione dei beni, in effetti, perché la limitazione imposta dalla moglie alla disponibilità di conti bancari da parte del marito era suscettibile di mettere in pericolo gli interessi di quest'ultimo (cfr. art. 185 cpv. 2 n. 2 e 3 CC). Se non che, a ben vedere, anche il marito aveva messo a repentaglio gli interessi patrimoniali della moglie, sia estinguendo il conto "_____ " da lui detenuto presso la Banca _____ di _____, sia donando proprietà immobiliari ai suoi figli e a terze persone (depo-sizione avv. _____ del 17 maggio 1995). Certo, tale fatto era già noto alle parti (riassunto scritto della convenuta all'istanza 8 marzo 1995, prodotto all'udienza del 27 marzo 1995) e al giudice prima dell'emanazione del decreto 9 novembre 1995 con cui è stata pronunciata sancita la separazione dei beni. Ciò non impediva al Pretore, tuttavia, di riconsiderare la situazione, soprattutto dopo avere meglio valutato la natura e la portata delle operazioni finanziarie eseguite dal marito prima della pronuncia della separazione dei beni. Il decreto cautelare del 9 novembre 1995 rivelandosi fondato su un apprezzamento delle circostanze inadeguato alle particolarità del caso, a giusta ragione il Pretore è intervenuto per modificarlo. Da questo profilo la revoca della separazione dei beni resiste alla critica.

E. 6

L'appellante fa notare che il Pretore non poteva respingere l'istanza da lui presentata l'8 marzo 1995, poiché oggetto del procedimento era unicamente l'istanza di revoca del 12 novembre 1996 presentata dalla moglie. Su questo punto egli ha ragione. Ancorché dai motivi del decreto impugnato risulti – correttamente – che la decisione si riferisce alla richiesta di revoca della separazione dei beni introdotta dalla moglie, il dispositivo respinge poi l'istanza 8 marzo 1995 proposta dal marito. Si tratta di un manifesto errore di redazione che non ha recato alcun pregiudizio alle parti e del quale ci si può limitare in questa sede a

dare atto. La conferma del giudizio impugnato deve intendersi quindi, a scanso di equivoci, nel senso che, in accoglimento dell'istanza 12 novembre 1996 inoltrata da _____, è ripristinata la comunione dei beni tra i coniugi.

E. 7

Gli oneri processuali sono posti a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), soccombente, che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato nel senso dei considerandi. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'000.– b) spese fr. 50.– fr. 1'050.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.– per ripetibili di appello. 3. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.